



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
Commissario straordinario**
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

n° **23** del **30.04.2026**

OGGETTO: TARI: CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2026 APPROVATE NELL'ANNO 2025 IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL PEF 2026/2029 - RIDETERMINAZIONE SCADENZA PRIMA RATA.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **15.50** in video conferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica" approvato con delibera di C.C. n. 18 del 24/06/2024,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Stefano Antonio Musarra,

Visto il D.P.R. del 5 novembre 2025 (protocollo Direzione Centrale per le Autonomie n. 34356/2025), con il quale il Presidente della Repubblica ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Volongo ed ha nominato il Dott. Stefano Antonio Musarra, Viceprefetto, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Paola Saleri;

Assunti i poteri della

GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 31.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e successive variazioni;
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 31.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2026/2028 e le successive variazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 24 del 28.03.2022, successivamente recepita dal C.C. con atto n. 15 del 28.04.2022, con la quale è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF.;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31.05.2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2025, con la quale sono state determinate le tariffe anno 2026 e confermato il Piano Economico Finanziario 2024-2025;

EVIDENZIATO che con la delibera n. 397/2025/R/rif ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell'approvazione della delibera n. 57/2025/R/rif finalizzata alla definizione del MTR-3 che verrà utilizzato per determinare le tariffe TARI anno 2026 dopo l'elaborazione del PEF pluriennale 2026/2029;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026/2029 occorre utilizzare il tool allegato alla determina n. 1/2025 di ARERA, che riporta anche gli altri documenti utili per ottemperare agli adempimenti indicati dalla medesima Autorità, in attuazione alla richiamata deliberazione n. 397/2025/R/rif con scadenza prevista 31 luglio 2026;

RISCONTRATO che la struttura dei suddetti documenti è coerente con quella adottata nel precedente periodo regolatorio (MTR-2), pur con le novità che hanno trovato ingresso con la deliberazione n. 397/205/R/rif di ARERA, relative al MTR-3 che verranno applicate nel saldo TARI anno 2026 dopo l'approvazione del PEF pluriennale 2026/2029;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- non essendo ancora disponibile il PEF pluriennale 2026/2029 per l'esercizio 2026 in conformità con le disposizioni ARERA, si confermano in via provvisoria le tariffe Tari dell'esercizio 2025 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 per il pagamento dell'acconto TARI 2026;
- la redazione del PEF pluriennale 2026/2029 deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che prevede l'aggiornamento biennale 2028-2029, avente scadenza 31 luglio 2026;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2026, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2026 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2026 con l'emissione di avvisi di pagamento a saldo per la TARI dell'anno 2026;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/rif con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni hanno dovuto prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

VISTA la delibera n. 355/2025/R/rif, con cui ARERA ha disciplinato la componente Ur3, per la copertura dei costi relativi all'applicazione del Bonus sociale TARI per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociali a decorrere dal 2025;

DATO ATTO che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti alle seguenti casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata Ur3;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

EVIDENZIATO che il bonus sociale TARI, che trova copertura con gli importi relativi alla componente Ur3, è inserito nelle bollette 2026, ossia nell'anno a+1, rispetto all'anno in cui è riconosciuto, sulla base della DSU a cui corrisponda un ISEE non superiore ad € 9.530,00, o € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, riducendo nella misura del 25% la TARI dovuta;

CONSIDERATO che il bonus sociale rifiuti relativo al 2025 deve essere riconosciuto nella bolletta emessa per l'anno d'imposta 2026, con scadenza entro il 30 giugno, mentre nei casi di irregolarità dei pagamenti precedenti all'anno dell'agevolazione, questo bonus potrà essere trattenuto a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto ed oggetto di sollecito di pagamento per regolarizzare la posizione debitoria;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo introdotto sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dei precedenti MTR;

ATTESO:

- che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RITENUTO pertanto:

- 1) di confermare le tariffe TARI anno 2025 approvate con deliberazione di CC n. 20 del 21.05.2025, da applicare per il pagamento dell'acconto TARI anno 2026, dando atto che l'approvazione del PEF per l'anno 2026 avverrà entro la scadenza del 31 luglio 2026, e che dopo l'approvazione dello stesso, verranno applicate le nuove tariffe al saldo TARI anno 2026;
- 2) di applicare il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- 3) di procedere nel caso di irregolarità dei pagamenti dei beneficiari del bonus, alla compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

VISTO inoltre il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in forza del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

RICHIAMATO l'art. 31 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con atto di C.C. n. 18 del 31.05.2023, esecutivo ai sensi di legge, che stabilisce, al comma 2, che *"Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 giugno e 16 dicembre, salvo diversa deliberazione della Giunta comunale relativamente alla specifica annualità"*;

RAVVISATA la necessità di rideterminare per l'anno 2026 la scadenza della prima rata di acconto al 1° GIUGNO 2026 (con applicazione delle tariffe anno 2025);

DATO ATTO che la modifica delle scadenze non è collegata direttamente all'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e che pertanto le stesse possono essere modificate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con atto di C.C n. 18 del 31.05.2023;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. DI DARE ATTO che:

- per l'acconto TARI 2026 vengono confermate in via provvisoria le tariffe TARI 2025 approvate con deliberazione di C.C. n. 20 del 21.05.2025;
- sulla base delle risultanze del PEF dell'anno 2026/2029, che verrà approvato entro il 31 luglio 2026, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe definitive TARI per l'anno 2026;

2. DI APPLICARE il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

3. DI PROCEDERE, nel caso di irregolarità dei pagamenti dei beneficiari del bonus, alla compensazione dell'ammontare rimasto insoluto;

4. DI RIDETERMINARE al 1^a GIUGNO 2026 la scadenza della prima rata di acconto TARI 2026;

5. DI DARE ATTO:

- che la rata a saldo/conguaglio verrà determinata con successivo atto con le tariffe definitive per l'anno 2026;
- che la modalità di pagamento della TARI è tramite modello F24;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità all'art.13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

7. DI DARE ATTO che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

9. DI DARE mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Infine il Commissario Straordinario, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

n° **23** del **30.04.2026**

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione:

OGGETTO: TARI: CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI 2026 APPROVATE NELL'ANNO 2025 IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL PEF 2026/2029 - RIDETERMINAZIONE SCADENZA PRIMA RATA.

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Stefano Antonio Musarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Saleri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, T.U.E.L n. 267/2000.

Volongo, li 06/05/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Paola Saleri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 06/05/2026



L'Istruttore amministrativo delegato
Dott.ssa Francesca Premi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li ____/____/____



Il Segretario Comunale